

Codice A1400B

D.D. 10 settembre 2025, n. 516

Approvazione dello schema di accordo di cooperazione a fini istituzionali tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria.



ATTO DD 516/A1400B/2025

DEL 10/09/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo di cooperazione a fini istituzionali tra la Regione Piemonte e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. finalizzata alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria.

Premesso che:

- la Regione Piemonte deve procedere all'attuazione di un programma di investimenti finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale, anche attraverso la realizzazione di interventi di nuova edificazione e/o di ristrutturazione di immobili di proprietà pubblica nel settore sanitario;
- per l'implementazione del programma occorre definire, nell'ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tecnica ed economico-finanziaria, piani e programmi di intervento di medio periodo, capaci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni e adeguamenti nel contesto di una strategia complessiva regionale per il riordino e l'innovazione della rete ospedaliera e territoriale;
- per la costruzione dei nuovi presidi ospedalieri occorre, tra l'altro, analizzare in via differenziale i diversi sistemi di realizzazione previsti dalla normativa (appalto tradizionale, partenariato pubblico privato, locazione etc.) al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di scegliere le soluzioni più convenienti sotto il profilo economico e finanziario;
- la missione istituzionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti; in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), dello Statuto CDP e dell'articolo 5, comma 8, del decreto legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, Cdp può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore, tra gli altri, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
- CDP ha sottoscritto con la Commissione europea un apposito accordo (cd. Contribution agreement), ai sensi del quale si è impegnata a prestare sino al 31 dicembre 2027 attività di consulenza nell'ambito del Polo di consulenza InvestEU a sostegno di progetti e iniziative che rientrino nei richiamati ambiti di intervento del Regolamento InvestEU, accedendo ad un contributo della Commissione europea.

Considerato che:

- la Regione Piemonte valuta strategica e proficua tale cooperazione istituzionale e ha predisposto con CDP, a tal fine, uno specifico protocollo di intesa avente la finalità di definire i principi regolatori della cooperazione per la realizzazione dei Progetti, nell'ambito dei quali CDP potrà fornire alla Regione un supporto tecnico – finanziario, con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione di attività di supporto in fase di programmazione, progettazione ed esecuzione come meglio dettagliato nell'allegato schema di protocollo di intesa;
- le attività oggetto del Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi programmatici degli Enti coinvolti e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuno di essi e sono svolte nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte;
- la durata della convenuta cooperazione istituzionale ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n. 1 del 4/03/205 Statuto Regione Piemonte;
- D.C.R. n. 193-974 del 18/01/2022;
- D.G.R. n. 1-7207 del 25/07/2023;
- D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Statuto della Cassa Depositi e Prestiti;

determina

- di provvedere all'approvazione e stipula del protocollo disciplinante i principi regolatori della cooperazione istituzionale tra la Regione Piemonte e Cassa Depositi e Prestiti S.P.A., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e finalizzato alla realizzazione di progetti di edilizia sanitaria, nell'ambito dei quali CDP potrà fornire alla Regione un supporto tecnico-finanziario, con particolare riguardo all'analisi e all'implementazione delle attività di cui all'Allegato A del Protocollo.
- di stabilire che il Protocollo ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le parti, con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi e che ciò non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;
- di stabilire che la Regione Piemonte e CDP potranno, inoltre, recedere dalla cooperazione istituzionale in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni da comunicare in forma scritta;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n.22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 lett d) del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Regione_Piemonte_Accordo_InvestEU_08.09.2025_final.pdf
2. Regione_Piemonte_Piano_delle_attività_n1_08.09.2025_final.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO

TRA

REGIONE PIEMONTE, (C.F. N. 80087670016), con sede in Torino, via Nizza 330, rappresentata dal Dott. Luigi Genesio Icardi, domiciliato per la carica presso la medesima sede, in qualità di Assessore alla Sanità, LEA, Edilizia sanitaria, (di seguito “**Regione**” o l’“**Amministrazione**”) da una parte;

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., con sede legale in Roma, Via Goito n. 4 (00185), capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, in persona della Dott.ssa Maria Elena Perretti, in qualità di Responsabile Advisory, munita dei necessari poteri, (di seguito “**CDP**”);

(l’Amministrazione e CDP di seguito, disgiuntamente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- (A) con il Regolamento (UE) 2021/523 (il “**Regolamento InvestEU**”), l’Unione Europea ha istituito il Programma *InvestEU*, a sostegno degli investimenti per il periodo 2021-2027;
- (B) nell’ambito di tale Programma, la Commissione europea ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un polo di consulenza (c.d. “*Polo di consulenza InvestEU*”), con l’obiettivo di fornire attività di assistenza e consulenza in favore, fra l’altro, di enti pubblici e di soggetti promotori di progetti di interesse pubblico, per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione e l’attuazione di operazioni di finanziamento e di investimento, nonché per il rafforzamento della loro capacità in materia di investimenti;
- (C) in particolare, l’art. 25 del Regolamento *InvestEU* prevede che la Commissione europea si avvalga anche di c.d. “*advisory partner*”, da individuarsi a valle di procedure di selezione bandite dalla Commissione stessa;
- (D) CDP è Istituto Nazionale di Promozione ai sensi dell’art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e opera a sostegno della crescita del Paese attraverso il supporto finanziario agli enti pubblici, alle infrastrutture e alle imprese italiane, nonché attraverso la fornitura di servizi di assistenza e consulenza, come previsto dall’art. 3, comma 1, lett. (G), del proprio Statuto e dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- (E) nella veste di Istituto Nazionale di Promozione, CDP si è candidata a ricoprire il ruolo di *advisory partner* della Commissione europea nell’ambito del Polo di consulenza *InvestEU*, in relazione agli ambiti di intervento “*infrastrutture sostenibili*”, “*ricerca, innovazione e digitalizzazione*” e “*investimenti sociali e competenze*” di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e d), del Regolamento *InvestEU*;
- (F) all’esito dell’apposita procedura di selezione, CDP ha sottoscritto con la Commissione europea un apposito accordo (cd. *Contribution agreement*), ai sensi del quale si è impegnata a prestare sino al 31 dicembre 2027 (la “**Data di Scadenza**”) attività di

consulenza nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU* a sostegno di progetti e iniziative che rientrino nei richiamati ambiti di intervento del Regolamento *InvestEU*, accedendo ad un contributo della Commissione europea;

- (G) CDP ha fornito pubblicità, sul proprio sito internet e attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale, circa il ruolo di *advisory partner* della Commissione europea assunto nel contesto del Programma *InvestEU* e in merito alla possibilità per le pubbliche amministrazioni di usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*;

CONSIDERATO CHE

- (H) l'Amministrazione intende procedere all'attuazione e all'implementazione di un programma di investimenti finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale anche attraverso la costruzione di nuovi presidi ospedalieri. In particolare, intende:
- definire - nell'ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tecnica ed economico-finanziaria - dei piani di intervento di medio periodo capaci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni e adeguamenti nel contesto di una strategia complessiva regionale per il riordino e l'innovazione della rete ospedaliera e territoriale;
 - analizzare e definire diverse modalità di realizzazione degli investimenti (es. INAIL, appalto tradizionale, partenariato pubblico privato, etc.) al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di scegliere le soluzioni più convenienti sotto il profilo economico e finanziario di seguito l'“**Iniziativa**”;
- (I) in ragione di quanto sopra, nell'ambito delle interlocuzioni avute con CDP, l'Amministrazione ha manifestato il proprio interesse ad usufruire dei servizi di assistenza e consulenza prestati da CDP nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*, ai fini della realizzazione dell'Iniziativa;
- (J) CDP ha dato la disponibilità a prestare supporto in favore dell'Amministrazione per la realizzazione dell'Iniziativa nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*;
- (K) in data 17 luglio 2023, le Parti hanno, peraltro, già sottoscritto un protocollo di intesa, scaduto dopo 24 mesi, avente ad oggetto attività di consulenza, assistenza e supporto tecnico-operativo alla Regione Piemonte finalizzato all'attuazione del suddetto programma di investimenti.
- (L) sulla scorta del comune interesse a proseguire la collaborazione, avuto anche riguardo ai benefici conseguiti in attuazione del protocollo di cui alla Premessa (K), le Parti si sono determinate a sottoscrivere il presente accordo per disciplinare i reciproci rapporti e a declinare le attività di rispettiva competenza funzionali alla realizzazione dell'Iniziativa (l'“**Accordo**”), nei limiti della normativa europea e nazionale applicabile, nonché delle competenze e funzioni delle Parti stesse, come disciplinate nelle rispettive disposizioni interne e/o statutarie.

Tanto premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse e allegati)

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.
- 1.2 È allegato all'Accordo:
 - Allegato A "Piano delle Attività n.1".

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 L'Accordo disciplina i termini e le condizioni della cooperazione tra le Parti finalizzata alla realizzazione dell'Iniziativa nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*, di cui l'Amministrazione, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di volersi avvalere, restando inteso che:
 - (i) da una parte, l'Amministrazione svolgerà tutte le funzioni di avvio, di promozione, di vigilanza, di controllo e di decisione necessarie alla realizzazione dell'Iniziativa; e
 - (ii) dall'altra parte, CDP presterà consulenza e assistenza a supporto dell'Iniziativa stessa, secondo quanto dettagliato nell'Allegato A, recante il Piano delle Attività, come eventualmente rimodulato ai sensi dell'art. 2.3 o modificato ai sensi dell'art. 2.4 e negli eventuali ulteriori piani delle attività definiti ai sensi del comma 2.4 (di seguito il "**Piano delle Attività**").
- 2.2 All'interno del Piano delle Attività sono definiti per ciascuna Iniziativa: (a) le specifiche attività di supporto che saranno prestate da CDP e le relative modalità di esecuzione (le "**Attività**"); (b) gli *output* e il cronoprogramma delle Attività stesse; (c) il gruppo di lavoro e la stima delle risorse necessarie, (d) i referenti per la gestione in fase di esecuzione, restando inteso che le Parti si impegnano a incontrarsi con cadenza periodica, anche da remoto, per valutare lo stato di avanzamento delle Attività e di fare quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato. L'Amministrazione riconosce e accetta che il Piano delle Attività e il relativo cronoprogramma sono stati predisposti in buona fede in base alle informazioni in possesso di CDP al momento della sottoscrizione dell'Accordo.
- 2.3 Di comune accordo, le Parti potranno, in qualsiasi momento, rimodulare il Piano delle Attività, mediante sottoscrizione digitale e condivisione del Piano medesimo per scambio di corrispondenza, per aggiornare gli *output* attesi, il cronoprogramma delle Attività, il gruppo di lavoro, la stima delle risorse necessarie e/o i referenti per la gestione in fase di esecuzione.
- 2.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2.3, di comune accordo, le Parti potranno, in qualsiasi momento, apportare modifiche e/o integrazioni all'Accordo o apportare modifiche sostanziali alle attività o definire nuovi Piani delle Attività, in ragione delle esigenze di volta in volta rilevanti, mediante la sottoscrizione digitale di atti aggiuntivi al presente Accordo.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario all'Amministrazione)

- 3.1 Le Parti riconoscono e convengono che le Attività sono fornite da CDP all'Amministrazione indipendentemente da, e senza alcun vincolo in capo a CDP in merito alla, valutazione di qualsivoglia eventuale finanziamento che CDP potrebbe concedere all'Amministrazione e non costituiscono, per l'effetto, un impegno da parte di CDP alla concessione di tale finanziamento. CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte dell'Amministrazione inerenti all'Iniziativa, nel rispetto delle prescrizioni normative e delle circolari CDP tempo per tempo vigenti, individuando le migliori condizioni praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 6.3.
- 3.2 Qualora la realizzazione dell'Iniziativa implichi lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, CDP potrà indicare all'Amministrazione di inserire nei relativi atti di gara una clausola da cui emergano il ruolo svolto da CDP ai sensi dell'Accordo e/o la disponibilità di CDP stessa, in assenza di ipotesi di conflitti di interesse, a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di affidamento, fermo restando quanto previsto (e con le precisazioni di cui) all'art. 6.3.

Articolo 4

(Oneri economici)

- 4.1 In coerenza con quanto previsto dal Regolamento *InvestEU*, non è previsto alcun pagamento dall'Amministrazione a CDP e da CDP all'Amministrazione a titolo di rimborso spese, corrispettivo o di remunerazione delle attività rispettivamente svolte.
- 4.2 Le Parti si impegnano a cooperare, ciascuna per quanto di propria competenza, affinché le Attività svolte da CDP possano beneficiare del contributo erogato dalla Commissione europea nell'ambito del Programma *InvestEU*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 7.6.

Articolo 5

(Durata, sospensione, risoluzione e cessione dell'Accordo)

- 5.1 L'Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le Parti e scade il 31 dicembre 2027, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le medesime, con atto firmato digitalmente.
- 5.2 CDP può disporre la sospensione, totale o parziale, dell'efficacia del presente Accordo laddove la Commissione europea decidesse di sospendere il cd. *Contribution agreement*.
- 5.3 CDP può risolvere il presente Accordo laddove la Commissione europea dovesse risolvere il cd. *Contribution agreement*.
- 5.4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 4.2, ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, da comunicare all'altra Parte in forma scritta a mezzo PEC. In caso di cessazione anticipata per qualunque causa dell'Accordo, le Parti si impegnano a concordare, in buona fede, modalità operative di interruzione delle Attività non lesive dei reciproci interessi.

- 5.5 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 6.6. e 6.7, la cessazione dell'Accordo per qualunque causa, ad esclusione di eventuali inadempimenti imputabili ad una delle Parti per dolo o colpa grave, non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.
- 5.6 L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi l'Accordo o le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti, senza il consenso scritto di CDP.

Articolo 6

(Effetti tra le Parti)

- 6.1 CDP presta le attività di consulenza e assistenza nei limiti di quanto previsto nell'ambito del Piano delle Attività, con la dovuta diligenza e competenza applicata per l'esercizio delle proprie attività.
- 6.2 CDP assume unicamente obbligazioni di mezzi e nessun obbligo di risultato e non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, né assume alcuna responsabilità, salvo il caso di dolo o colpa grave, in merito all'esito e al risultato delle attività di assistenza e consulenza o all'accuratezza o alla completezza di qualsiasi relazione, documento o analisi preparata o consegnata nell'esecuzione dell'Accordo. Nessuna consulenza fornita o opinione espressa da CDP costituirà o potrà essere interpretata come una consulenza legale. CDP non potrà, in nessun caso, sostituirsi alle attività tecniche, valutative, decisionali o di altra natura, istituzionalmente riservate alle competenze dell'Amministrazione, né svolgere funzioni di rilievo pubblicisti, né tantomeno esercitare poteri di natura discrezionale o amministrativa nel procedimento. La documentazione prodotta da CDP nell'ambito delle attività di supporto costituisce documentazione interna e preparatoria, predisposta al solo fine di agevolare le attività di competenza dell'Amministrazione, e non può essere menzionata negli atti e nei provvedimenti del procedimento adottati dall'Amministrazione medesima.
- 6.3 L'Accordo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione diversa da quelle previste a carico di CDP nel Piano delle Attività, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:
- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 6.4 L'attuazione dell'Iniziativa (ivi inclusa ogni attività ad essa strumentale, connessa e accessoria) e il relativo completamento competono esclusivamente all'Amministrazione.
- 6.5 L'Amministrazione assumerà ogni decisione relativa all'Iniziativa in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità e responsabilità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e azioni assunte dall'Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, scelte effettuate in relazione all'attività istruttoria, ai procedimenti autorizzativi e approvativi, nonché alle procedure di affidamento), potranno essere imputati a CDP, ai suoi amministratori, dipendenti e Consulenti (come di seguito definiti). Pertanto, in capo a CDP e a tali soggetti non potrà sorgere alcuna responsabilità in merito all'attuazione dell'Iniziativa e allo svolgimento delle attività di cui all'Accordo.

- 6.6 L'Amministrazione si impegna a tenere CDP, i relativi amministratori e dipendenti e Consulenti, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1411 cod. civ., la Commissione europea indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità, spesa o onere, anche di natura reputazionale, che gli stessi possano subire o sostenere, anche in conseguenza di reclami, azioni o pretese avanzate da terzi, in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio).
- 6.7 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, nonché i suoi amministratori, dipendenti e Consulenti, saranno responsabili nei confronti dell'Amministrazione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questa possa subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione, salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dall'Amministrazione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei suoi amministratori, dipendenti o Consulenti.
- 6.8 L'Accordo costituisce l'intera intesa raggiunta tra le Parti in relazione all'oggetto dell'Accordo medesimo e sostituisce ogni eventuale pregressa intesa, protocollo o accordo intercorso tra le Parti stesse in materia.

Articolo 7

(Ulteriori obblighi dell'Amministrazione)

- 7.1 L'Amministrazione si impegna a comunicare per iscritto a CDP ogni forma di consulenza o assistenza a supporto dell'Iniziativa finanziata in tutto o in parte da programmi sostenuti dall'Unione europea, che la stessa ha ricevuto, sta ricevendo o riceve, prima o durante il periodo di validità dell'Accordo. L'Amministrazione dichiara e garantisce che nessuna delle predette forme di consulenza o assistenza riguardi attività di supporto analoghe a quelle prestate da CDP sulla base dell'Accordo.
- 7.2 L'Amministrazione consente a CDP, alla Commissione europea e ad ogni altro soggetto, nazionale ed europeo, all'uopo autorizzato, di effettuare *audit* e controlli, *ex-ante* e/o *ex-post*, compresi controlli e verifiche *in loco* e in relazione all'Amministrazione e di richiedere informazioni all'Amministrazione stessa in merito all'Accordo e alla sua esecuzione. Tali verifiche possono essere effettuate per un periodo di cinque (5) anni dalla Data di Scadenza, e, in ogni caso, fino alla conclusione di qualsiasi *audit*, verifica, ricorso o contenzioso, eventualmente avviati entro detto periodo, intervallo di tempo durante il quale l'Amministrazione è tenuta a conservare la documentazione relativa all'Accordo e alla sua esecuzione.
- 7.3 Salvo richiesta o accordo contrario della Commissione europea e/o di CDP, l'Amministrazione si impegna a riconoscere, in qualsiasi informazione comunicata alla stampa o a terzi, nel relativo materiale pubblicitario, nelle comunicazioni ufficiali, nelle relazioni o nelle pubblicazioni, il fatto che le Attività sono state rese da CDP beneficiando del sostegno dell'Unione europea nell'ambito del Polo di consulenza *InvestEU*.
- 7.4 Fatti salvi gli obblighi di riservatezza assunti dalle Parti ai sensi del successivo art. 11, nel caso in cui CDP o la Commissione europea svolgano *audit* e controlli, *ex-ante* e/o *ex-post*, compresi controlli e verifiche *in loco*, valutazioni e/o missioni di monitoraggio relativi alle attività svolte nell'ambito dell'Accordo, l'Amministrazione si impegna a fornire e consegnare a CDP, alla Commissione europea o a terzi da esse autorizzati qualsiasi documento o informazione, garantendo altresì i necessari diritti di accesso, funzionali allo

svolgimento dei predetti *audit* e controlli, *ex-ante* e/o *ex-post*, compresi controlli e verifiche *in loco*, valutazioni e/o missioni di monitoraggio.

- 7.5 Una volta ultimate le Attività, l'Amministrazione si impegna a compilare, ove richiesto, un questionario di valutazione del grado di soddisfazione rispetto al supporto ricevuto da CDP, entro la scadenza specificata da CDP stessa.
- 7.6 L'Amministrazione si impegna a soddisfare le richieste di CDP funzionali a rispettare le previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU*. La mancata accettazione e/o l'inosservanza da parte dell'Amministrazione delle suddette richieste nonché, in ogni caso, delle previsioni contenute nel Regolamento *InvestEU* costituirà inadempimento dell'Amministrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo, con facoltà di CDP di invocarne la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ.
- 7.7 Resta inteso che le Parti promuovono il rispetto dei diritti umani e si conformano alla legislazione ambientale applicabile, compresi gli accordi ambientali multilaterali, nonché alle norme fondamentali in materia di lavoro concordate a livello internazionale. Le Parti, inoltre, non sostengono attività che contribuiscono al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione fiscale, alla frode fiscale o all'evasione fiscale.

Articolo 8

(Materiale e coordinamento operativo)

- 8.1 Ai fini della prestazione delle Attività, CDP potrà richiedere tutto il materiale, le informazioni e i documenti necessari, che l'Amministrazione sarà tenuta a fornire entro un termine congruo.
- 8.2 L'Amministrazione è pienamente ed esclusivamente responsabile del contenuto dei documenti da essa forniti in esecuzione dell'Accordo, rispetto al quale si impegna a tenere CDP indenne e manlevata ai sensi di quanto previsto all'art. 6.6.
- 8.3 CDP si riserva di inserire specifici messaggi di riserve e assunzioni (c.d. *disclaimer*) nella documentazione prodotta in esecuzione dell'Accordo, anche al fine di fornire i necessari chiarimenti sulla valenza e natura della documentazione prodotta e sulla provenienza e sull'imputabilità dei dati e delle informazioni ivi contenute.
- 8.4 L'Amministrazione è tenuta a collaborare proattivamente con CDP per il buon esito delle Attività e per il rispetto del relativo Piano delle Attività, assicurando, a titolo esemplificativo, quanto segue:
- a) provvedere tempestivamente e autonomamente alle attività di propria competenza, adottando tutte le necessarie determinazioni formali, nel rispetto, ove previste, delle scadenze concordate con CDP;
 - b) partecipare ai tavoli di lavoro e alle riunioni pianificate.
- 8.5 Le Parti convengono espressamente che la consegna del materiale, delle informazioni o dei documenti di cui al comma 1 e la collaborazione proattiva dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, costituiscono elemento essenziale per il corretto svolgimento delle Attività.
- 8.6 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per lo svolgimento delle attività di cui all'Accordo.
- 8.7 Ai fini del presente Accordo, per "Proprietà Intellettuale" si intende qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, brevetti,

marchi, diritti d'autore e diritti connessi, segreti commerciali, *know-how*, diritti su *software* informatici o relativi a banche dati, i disegni industriali e ogni altra forma di diritto di proprietà intellettuale, registrato o non registrato, di ciascuna Parte. I diritti di Proprietà Intellettuale preesistenti di una qualsiasi delle Parti o di soggetti terzi utilizzati dalle Parti in relazione all'Accordo restano di titolarità della rispettiva Parte o soggetto terzo titolare. I diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati creati, sviluppati o derivanti dalla collaborazione delle Parti nell'ambito del presente Accordo appartengono e sono di titolarità esclusiva di CDP, la quale si riserva la possibilità, con separato accordo scritto, di concedere all'Amministrazione una licenza non esclusiva per il relativo utilizzo. In ogni caso, le Parti concedono alla Commissione europea il diritto di utilizzare gratuitamente i risultati del presente Accordo eventualmente oggetto di Proprietà Intellettuale.

- 8.8 L'Amministrazione può divulgare a terzi i documenti, gli studi, le analisi e gli altri materiali creati o consegnati in esecuzione dell'Accordo, esclusivamente previo consenso scritto di CDP e alle condizioni che la stessa si riserva di indicare a fronte di apposita richiesta scritta da parte dell'Amministrazione.

Articolo 9

(Consulenti)

- 9.1 Per lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza (di seguito, i “**Consulenti**”) individuati nel rispetto della normativa applicabile.
- 9.2 Le Parti convengono che qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti sarà a carico della Parte che ha conferito l'incarico, salvo diverso accordo.

Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

- 10.1 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'Accordo in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 (“GDPR”), al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- 10.2 Qualora lo svolgimento delle Attività comporti il trattamento di dati personali, le Parti – impegnandosi sin d'ora ad operare nel rispetto del GDPR – disciplinano all'interno dei Piani delle Attività, sulla base dei dati eventualmente trattati, i reciproci ruoli e responsabilità.

Articolo 11

(Riservatezza e pubblicità)

- 11.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi i dati, le informazioni e i documenti ricevuti e prodotti nell'ambito della negoziazione, sottoscrizione e attuazione dell'Accordo, fatta eccezione per i seguenti casi: (i) divulgazione a favore dei Consulenti delle Parti, dei soci di CDP e, in relazione ai profili inerenti al Programma *InvestEU*, della Commissione Europea; (ii) reciproco accordo scritto; (iii) divulgazione richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, amministrativa o giudiziaria, di qualsiasi natura, ovvero da parte di organi di vigilanza o di controllo (interni ed esterni, nazionali ed europei); (iv) divulgazione comunque dovuta ai sensi di leggi o regolamenti

applicabili; (v) divulgazione di dati, informazioni o documenti che siano o siano diventati di dominio pubblico.

- 11.2 Le Parti sono tenute alla riservatezza per 5 (cinque) anni dalla Data di Scadenza.
- 11.3 Le Parti potranno pubblicizzare l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo e lo svolgimento delle attività effettuate in attuazione dello stesso, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet o attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente per iscritto i relativi contenuti.

Articolo 12

(Trattamento fiscale)

- 12.1 L'Accordo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 13

(Clausola di salvaguardia)

- 13.1 CDP dichiara di essersi dotata di un Codice Etico, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e di una *Policy* di Gruppo Anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione dell'Accordo.
- 13.2 L'Amministrazione dichiara di aver preso visione dei suddetti documenti e di conoscerne e rispettarne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare le figure apicali, i dipendenti e collaboratori esterni di CDP a violare i principi specificati nei medesimi documenti.
- 13.3 L'Amministrazione dichiara di conformarsi ai principi contenuti nella legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare l'Accordo, si conformeranno ai principi dettati nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.4 L'Amministrazione dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti e/o condanne passate in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.5 L'Amministrazione si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato per violazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
- 13.6 CDP dichiara che non sussistono a proprio carico procedimenti per reati presupposto della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001 o per fattispecie di reato analoghe a quelle previste dal suddetto decreto legislativo pendenti a proprio carico e/o di condanne passate in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta *ex art. 444 c.p.p.*, né di essere sottoposta – allo stato – a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal d.lgs. 231/2001.
- 13.7 CDP si impegna a comunicare ogni eventuale nuovo procedimento e/o eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del d.lgs. 231/2001, ivi inclusa la sentenza

di applicazione della pena su richiesta *ex art.* 444 c.p.p. e/o nuova misura cautelare prevista dal d.lgs. 231/2001.

- 13.8 Le Parti convengono che l'inosservanza, per quanto direttamente applicabile, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni dei suddetti documenti e delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui all'Accordo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a cessare lo stesso con effetto immediato, comunicando a mezzo PEC di volersi avvalere della presente clausola ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Articolo 14

(Conflitti di interesse)

- 14.1 Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui all'Accordo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo da parte dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nello svolgimento di tali attività.
- 14.2 CDP e l'Amministrazione dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti o, in caso di impossibilità, la decisione di astenersi dal prestare o dal richiedere di prestare le attività (o talune di esse), anche nel rispetto di quanto previsto dalle *policy* e procedure interne di ciascuna delle Parti coinvolte.

Articolo 15

(Comunicazioni)

- 15.1 Le comunicazioni relative all'Accordo si intendono valide se effettuate per iscritto ai seguenti recapiti:

- Per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4 - Roma

Alla cortese attenzione del dott. Luciano Abbonato, Responsabile Governance & PPP Advisory di CDP

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- Per la Regione Piemonte

Via Nizza 330 – 10127 Torino - Torino

Alla cortese attenzione dell'Ing. Sandro Petruzzi, Dirigente del Settore Politiche degli Investimenti della Direzione Sanità

PEC: sanita@cert.regione.piemonte.it

- 15.2 Per le comunicazioni operative relative all'esecuzione dei Piani delle Attività, le comunicazioni potranno essere effettuate anche agli indirizzi dei referenti indicati nei Piani stessi.

Articolo 16

(Legge applicabile e foro competente)

- 16.1 L'Accordo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 16.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza dell'Accordo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile

Direzione Sanità e Welfare

Dott. Antonino Sottile

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Il Responsabile

Advisory

Dott.ssa Maria Elena Perretti

ALLEGATO A
PIANO DELLE ATTIVITÀ n. 1

1. Attività di consulenza e assistenza di CDP

Si riportano di seguito, le attività di consulenza e assistenza di CDP:

Iniziativa – Attuazione e implementazione di un programma di investimenti finalizzato alla ristrutturazione della rete ospedaliera regionale

Breve descrizione dell’Iniziativa:

Per l’implementazione del programma di investimenti in edilizia sanitaria l’Amministrazione intende definire, nell’ambito di una cornice giuridica, istituzionale, tecnica ed economico-finanziaria, piani e di intervento di medio periodo, capaci di coordinare dismissioni, nuove realizzazioni e adeguamenti nel contesto di una strategia complessiva regionale per il riordino e l’innovazione della rete ospedaliera e territoriale.

A tal fine, nell’ambito del precedente protocollo, sono state svolte le seguenti attività di supporto: :
(i) *Assessment* del Piano degli investimenti definito dalla Regione Piemonte, (ii) simulazione degli scenari potenziali per la realizzazione delle infrastrutture in Edilizia sanitaria su due nosocomi (i.e. ASL Torino Nord, AO Alessandria), (iii) *Assessment* del Piano economico-finanziario ricevuto dalla AO di Alessandria per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero – DEA di II Livello di Alessandria e (iv) ricostruzione delle evoluzioni degli importi sul Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione - PSRI.

Per la costruzione dei nuovi presidi ospedalieri rientranti nel programma di investimenti regionale, l’Amministrazione intende tra l’altro, analizzare in via differenziale i diversi sistemi di realizzazione previsti dalla normativa (es. INAIL, appalto tradizionale, partenariato pubblico privato - “PPP” - etc.) al fine di consentire alle Aziende Sanitarie Regionali di scegliere le soluzioni più convenienti sotto il profilo economico e finanziario.

La Regione Piemonte ha interesse ad approfondire in via prioritaria alcuni interventi, ad esempio, ASL Cuneo 1, ASL Torino 4, ASL Città di Torino e ASL Torino 5 per i quali le aziende sanitarie hanno già avviato la progettazione dei nosocomi, oltre al Regina Margherita di Torino e VCO per i quali la Regione ha in corso valutazioni di natura tecnica ed economico-finanziaria in merito alle modalità realizzazione (es. PPP).

Attività di consulenza e assistenza di CDP
CDP potrà prestare supporto in favore della Regione Piemonte nell'ambito del presente Accordo, con riferimento alle seguenti attività: • Analisi delle possibili alternative progettuali (INAIL, PPP, appalto); • Svolgimento di incontri con rappresentanti della Regione Piemonte (e loro consulenti) per analisi dei singoli Progetti, strutturazione degli stessi e definizione delle attività necessarie; • Supporto nella elaborazione di un modello per simulazioni economico-finanziarie per la valutazione degli impatti, al fine di fornire uno strumento efficace di ausilio al processo decisionale e di individuazione di eventuali azioni; • In caso di ricorso allo strumento contrattuale del partenariato pubblico-privato, supporto all'Amministrazione nell'analisi della documentazione a disposizione, con particolare riferimento agli aspetti tecnici, economici e finanziari; • Supporto nelle analisi di convenienza previste dall'art.175 comma 2 del D.Lgs. 36/2023
Tempi di esecuzione attesi (scadenza)
Scadenza: 31/12/2027
Risultati e/o prodotti attesi
<i>Output</i> sulla base delle attività identificate, a titolo esemplificativo: (i) sintesi con simulazioni di scenari alternativi ed eventuali documenti a supporto dell'implementazione (es. avviso pubblico, linee di indirizzo); (ii) documento di sintesi con le osservazioni rispetto alle proposte ricevute. Periodicamente verrà rilasciata una relazione di sintesi con le attività svolte e gli <i>output</i> prodotti.
Ufficio richiedente dell'Amministrazione:
Direzione Sanità e Welfare

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8 dell'Accordo, l'effettivo svolgimento delle Attività sopra elencate è subordinato alla messa a disposizione da parte dell'Amministrazione della documentazione e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle Attività stesse.

Resta inteso che le Attività sopra descritte saranno fornite prevalentemente in modalità da remoto e in conformità con la normativa relativa al Programma *InvestEU* (di cui al Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021) in considerazione del ruolo assunto da CDP di “*advisory partner*” della Commissione europea nell'ambito del Polo di Consulenza (“*InvestEU Advisory Hub*”).

2. Cronoprogramma delle Attività di assistenza e consulenza di CDP

Attività	2025				2026				2027			
Trimestre	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<i>Iniziativa</i>												

Tabella 1 – Cronoprogramma delle attività di supporto di CDP

3. Gruppo di lavoro

Nella piena consapevolezza della complessità dei compiti richiesti e dei servizi da prestare, viene previsto un Gruppo di Lavoro (GdL) ampio e con elevata seniority professionale, in grado di assicurare competenze verticali e multidisciplinari, per un numero stimato di gg/uomo pari a **220** così costituito:

- *Project Manager*: CDP indicherà un *Project Manager* che seguirà le interlocuzioni con l'Amministrazione e che supporterà il coordinamento del *team* di specialisti interni ed esterni;
- *Specialisti di settore*: gli esperti specialistici nel settore delle infrastrutture sanitarie, del centro di competenza di CDP, seguiranno le interlocuzioni tecniche con i responsabili presso l'Amministrazione;
- *Consulenti Esterni*: il *team* di CDP potrà essere supportato da consulenti esterni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dell'Accordo.

4. Referenti delle Attività

I Referenti per la gestione in fase di esecuzione delle Attività sono:

- Per Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito, 4 - Roma

Alla cortese attenzione del dott. Luciano Abbonato, Responsabile Governance & PPP
Advisory di CDP

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- Per la Regione Piemonte

Via Nizza 330 – 10127 Torino - Torino

Alla cortese attenzione dell'Ing. Sandro Petruzzi, Dirigente del Settore Politiche degli
Investimenti della Direzione Sanità

PEC: politiche.investimenti@cert.regione.piemonte.it

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

REGIONE PIEMONTE

Il Dirigente
del Settore Politiche degli Investimenti della
Direzione Sanità

Ing. Sandro Petruzzi

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Il Responsabile
Advisory

Dott.ssa Maria Elena Perretti